

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

STATUTO

Delibera n. 64 del 30.6.2001

CAPO I°

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1

Principi Fondamentali

1. Il Comune si ispira nella propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
2. Il Comune rappresenta la comunità insediata sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale mediante lo svolgimento di funzioni politiche, normative e di governo; esercita le funzioni di cui è titolare nonché quelle che le leggi statali o regionali gli attribuiscono o gli delegano.
3. La titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni è esercitata secondo il principio della sussidiarietà. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate anche dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
4. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni alle scelte politiche ed organizzative, assicurandone altresì l'accesso agli atti, alle informazioni, alle strutture ed ai servizi.
5. Il Comune avvia azioni positive atte ad evitare discriminazioni e a rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale. In particolare, obiettivi preminenti dell'attività del Comune sono:
 - il riconoscimento della dignità della vita umana e dei valori della persona;
 - la difesa della famiglia come comunità primaria di relazione e di formazione della personalità dell'individuo;
 - la salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
 - lo sviluppo sociale, civile, culturale ed economico dei cittadini;
 - il perseguimento del benessere individuale e collettivo;
 - la realizzazione delle condizioni atte a rendere effettivo il godimento dei propri diritti da parte di tutti i cittadini.
6. Il Comune favorisce, valorizza e promuove le forme associative locali, e gli organi di partecipazione dei cittadini, dei quartieri o delle frazioni; promuove iniziative a favore della diffusione culturale, sportiva ed artistica sul territorio.
7. Il Comune riserva particolare attenzione a chiunque abbia un rapporto qualificato con il

territorio e la comunità di Piove di Sacco, anche se non residente nel Comune.

8. Il Comune assume come principio la tutela dell'ambiente e della salute del cittadino, attivando forme di sostegno alle iniziative relative, e promuovendo azioni di collaborazione con strutture pubbliche e private per la risoluzione delle problematiche locali e la salvaguardia ed il miglioramento del territorio.

9. Il Comune promuove, altresì, la cultura valorizzando la tradizione ed il costume locali intessendo rapporti di collaborazione con enti ed istituti scolastici di ogni ordine e grado.

10. Il Comune assicura l'assistenza ai soggetti privi di mezzi adeguati. Garantisce la libertà di insegnamento e la libera scelta delle istituzioni scolastiche adoperandosi per eliminare gli ostacoli che possono impedire di fatto agli individui e alle loro famiglie la libertà di scelta.

Art.2

Configurazione Giuridica dell'Ente

1. La Comunità di Piove di Sacco è costituita in Comune autonomo secondo i principi e nei limiti della Costituzione e dell'Ordinamento delle Autonomie Locali.

2. Essa è costituita dalla popolazione di Piove di Sacco e delle Frazioni di Corte, Arzerello, Piovega e Tognana e dalle località di Trolese, Beverare, Sampieri, Albora, Mareggia, Negrisolo, Il Cristo, Fornace e Papete.

3. Il capoluogo è suddiviso nei Rioni storici di San Rocco, San Francesco, San Nicolò, Sant'Anna, Madonna delle Grazie, San Martino (o Duomo o Centro Storico).

4. La delimitazione geografica dei Rioni e delle Frazioni è definita dalle planimetrie allegate al presente Statuto.

5. Il Comune persegue una equa distribuzione delle risorse sull'intero territorio comunale assicurando a tutte le Frazioni eguale fruizione dei servizi erogati.

Art. 3

Statuto

1. Il presente Statuto, ispirandosi alla Costituzione ed ai principi fissati dal T.U.L.C.P. 12/8/2000 n. 267 determina:

- a) le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente;
- b) le attribuzioni degli organi;
- c) l'ordinamento degli uffici e servizi pubblici;
- d) le forme di collaborazione fra il Comune e la Provincia nonché fra il Comune e gli Enti Locali territoriali limitrofi;
- e) le forme di accesso dei cittadini agli atti, alle informazioni e della partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art.4

Sede

1. La Sede degli organi elettivi del Comune viene fissata nel Palazzo Comunale, detto “Palazzo Jappelli”, situato in Piazza Matteotti nel Centro Storico della Città.
2. Nel Palazzo medesimo viene fissata la Sede ufficiale del Collegio dei Revisori e del Difensore Civico.
3. Il Consiglio comunale, valutata ogni opportunità, può deliberare il trasferimento della sede in una delle Frazioni, previo referendum consultivo della cittadinanza.
4. Il trasferimento della sede non è ammesso se nel referendum la proposta non ottiene la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
5. Nell'ambito del Centro storico il trasferimento della sede è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
6. Nella sede centrale trovano, di norma collocazione gli Uffici e Servizi di diretto supporto agli organi istituzionali.
7. Nelle sedi distaccate e periferiche trovano prioritariamente collocazione gli Uffici e Servizi che svolgono attività implicanti prevalente contatto diretto con l'utenza.

Art.5 Insegne dell'Ente

1. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone.
2. Al Comune spetta il titolo di “Città” concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 1959.
3. Il Comune è dotato di un gonfalone di colore bianco, bordato di rosso, riproducente al centro lo stemma dell'Ente, le cui caratteristiche sono definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1942 ed ha sede presso l'Ufficio del Sindaco.
4. Le caratteristiche dello stemma sono definite con Decreto del 19 gennaio 1953.

CAPO II° ORDINAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE

Sezione 1ª - Organi Elettivi

Art. 6 Organi Elettivi del Comune

1. Sono Organi elettivi del Comune di Piove di Sacco il Consiglio comunale ed il Sindaco.
2. Sono Organi del Consiglio Comunale:
 - Il Presidente del Consiglio Comunale,
 - Il Vice presidente del Consiglio Comunale,
 - La Conferenza dei Capi gruppo,

- Le Commissioni consiliari permanenti.

Art. 7

Ruolo e competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

1bis. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita, nella prima seduta del Consiglio stesso, ad uno dei Consiglieri eletti. Le funzioni vicarie del Presidente sono esercitate dal Consigliere anziano o dal vice presidente, quest'ultimo nominato dal Consiglio comunale con eguali modalità in analogia con l'elezione del Presidente. Il Presidente convoca e dirige i lavori e le attività del Consiglio e assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali.

2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

4. ABROGATO

5. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

6. Al Consiglio comunale possono partecipare, su invito del Sindaco, o del Presidente del Consiglio, senza diritto di voto, rappresentanti delle organizzazioni che figurano iscritte nell'Albo comunale delle Associazioni.

7. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, così come previsto dalla Legge. La definizione del funzionamento, e la dotazione di servizi, di attrezzature e risorse finanziarie, è disciplinata dal Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali.

Art. 7/bis

Linee programmatiche di governo

1. Entro il termine di 60 giorni dall'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche inerenti le azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato. Ciascun consigliere ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee

programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti o modifiche, a tal fine il documento contenente le linee programmatiche è depositato a disposizione dei consiglieri almeno 20 giorni prima della seduta del consiglio comunale convocato per la loro presentazione.

2. Una Volta l'anno in sede di approvazione del rendiconto della gestione il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli assessori.
3. Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche.

Art.8 **Funzioni di indirizzo** **politico-amministrativo** **del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio Comunale discute ed approva gli indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
- b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
- c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti e manutenzioni che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale.
- e) agli indirizzi diretti alle aziende speciali, alle istituzioni, agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
- f) agli indirizzi sugli orari di apertura degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
- g) all'adozione delle disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normativa emanata dalla Comunità Europea, dallo Stato e dalla Regione, recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni.
- h) alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi dell'Ente e determina i tempi del suo conseguimento.

3. Il Consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adotta risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato in occasione dell'elezione del Sindaco e della Giunta.

4. Il Consiglio esprime direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
5. Il Consiglio esprime, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei propri rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.
7. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dall'art. 42 del T.U.L.C.P. 267/2000, attraverso i quali esercita le proprie funzioni.
8. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della Legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 9
Funzioni di controllo
politico-amministrativo del
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
 - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della Comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

Art. 10
Atti fondamentali

1. Costituisce atto fondamentale ciò che nell'ambito della legislazione sulle autonomie locali

abbia carattere di generalità ed astrattezza, ovvero di programmazione e di progettazione nonché di organizzazione dei servizi e delle risorse.

Art.11 **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata con votazione palese, nella prima seduta successiva a quella dell'elezione della Giunta e comunque non oltre 60 giorni dalla data di convalida degli eletti. Il Consiglio comunale può, altresì, istituire al proprio interno, a maggioranza assoluta dei propri membri commissioni temporanee di inchiesta e di indagine, ferma restando la possibilità di nominare altre commissioni nel prosieguo del mandato.
 2. Le Commissioni consiliari sono costituite da Consiglieri comunali e devono rappresentare la maggioranza e la minoranza. I rapporti di rappresentanza sono stabiliti dal regolamento.
 3. La maggioranza e la minoranza designano i componenti delle Commissioni, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento e li comunicano al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma.
 4. Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale nonché i consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni secondo le modalità previste nel Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali.
 5. Le dimissioni dei membri della Commissione diventano operative con la semplice presentazione delle stesse al protocollo del Comune. Il gruppo di appartenenza comunica, quanto prima, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale il nome del surrogante.
- 5 bis. E' prevista la decadenza dei componenti delle Commissioni consiliari qualora il numero delle assenze consecutive non giustificate dei suddetti sia pari a tre (3).
6. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal Regolamento che disciplina funzioni e poteri delle Commissioni, l'organizzazione ed assicura, nelle forme più idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti.
 7. La Presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, sono attribuite alle opposizioni.
 8. I Presidenti delle Commissioni consiliari devono relazionare con cadenza annuale, al Consiglio Comunale l'attività delle Commissioni che presiedono come stabilito dal regolamento.

Art. 12 **Capi Gruppo**

1. I Consiglieri devono, entro la prima seduta del Consiglio comunale, costituirsi in gruppo e designare i Capi gruppo referenti.
2. Sino alla designazione viene considerato Capo gruppo il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti nella lista nella quale è stato eletto.

3. Anche il singolo Consigliere può costituirsi in gruppo. Tale facoltà è assicurata ai consiglieri anche dopo la prima seduta.
4. E' istituita la Conferenza dei Capi Gruppo, composta dal Sindaco che la presiede, dal Presidente del Consiglio Comunale e dai Capigruppo Consiliari; le funzioni e l'organizzazione della Conferenza sono definiti con Regolamento.

Art. 13 **Consiglieri comunali**

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e durano in carica sino alla elezione dei nuovi.
2. L'elezione, la durata in carica, il numero dei Consiglieri, il loro stato giuridico, i casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono regolati dalla Legge.
3. Si ha decadenza dei Consiglieri per il verificarsi di una delle incompatibilità od incapacità contemplate dalla Legge o per mancato intervento senza comunicazione scritta a tre consecutive sedute del Consiglio; le modalità procedurali per la pronuncia di decadenza sono dettate dal Regolamento .
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

4.bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio e per conoscenza al Sindaco e al Presidente del Consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta a protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'art. 38 del T.U.L.C.P 267/2000. Qualora la presentazione delle dimissioni avvenga direttamente al Presidente del Consiglio, nel corso della seduta, occorre prenderne nota nel verbale: da questo momento diventano efficaci e decorrono i dieci giorni previsti entro i quali dar luogo alla surrogazione.

5. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con diritto di iniziativa su ogni questione.
6. I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni degli organi collegiali nei quali sono stati eletti come componenti.
7. I Consiglieri hanno accesso agli uffici del Comune, delle Aziende speciali e delle Istituzioni e possono prendere visione di tutti gli atti e documenti ai sensi del 2° comma del successivo art. 56); possono presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazioni.
8. L'anzianità dei consiglieri viene individuata facendo riferimento alla maggiore cifra individuale ottenuta ai sensi dell'art.72, quarto comma del T.U. 16.5.1960 n. 570, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco che siano divenuti consiglieri.
9. La Giunta comunale organizza, con l'apporto della tecnologia e mediante iniziative originali, i

servizi di supporto per l'efficace espletamento delle funzioni dei Consiglieri, ivi compresa l'assistenza dei Funzionari.

10. Le aspettative, i permessi e le indennità dovute ai Consiglieri comunali sono determinate dalla Legge.

Art.14

Principi di funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce, in qualsiasi periodo dell'anno su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, il quale fissa l'ordine del giorno, con congruo preavviso salvo i casi d'urgenza.

2. Il Consiglio Comunale viene presieduto da un consigliere eletto con la maggioranza dei componenti del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice presidente e in subordine dal consigliere anziano o dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi del comma ottavo dell'articolo precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

2 bis. Il Presidente del Consiglio comunale cessa dalla carica qualora venga presentato per iscritto, mozione di sfiducia da parte di almeno 5 consiglieri comunali, e la stessa venga approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. La mozione deve essere depositata presso l'ufficio di Presidenza almeno 10 giorni prima della discussione e notificata, nella stessa data, al Presidente del Consiglio comunale. La seduta, in attesa della nomina del nuovo Presidente, prosegue sotto la presidenza del Vice Presidente.

3. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro 10 gg. dalla proclamazione, deve tenersi entro 10 gg. dalla convocazione ed è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che segue nella graduatoria di anzianità.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a fissare la data di convocazione del Consiglio Comunale quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco entro 10 giorni dalla data di protocollo della domanda. Il Consiglio Comunale dovrà essere riunito entro 20 giorni dalla convocazione.

5. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei componenti, salvo i casi speciali previsti dalla legge e dallo Statuto.

6. Le proposte di deliberazione si intendono adottate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti. Si prescinde dalla maggioranza assoluta quando il Consiglio comunale svolge funzioni di collegio elettorale.

7. Nelle votazioni segrete, le schede bianche o nulle concorrono a formare il numero dei votanti.

8. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende, istituzioni, commissioni e comitati ed associazioni avvengono su nominativi il cui curriculum sia stato posto a disposizione dei Consiglieri almeno quarantotto ore prima dello svolgimento della seduta nel cui ordine del giorno è iscritto l'argomento

9. Il regolamento per il funzionamento degli organi individua i casi di votazione segreta e palese. Nelle votazioni a scrutinio segreto, i Consiglieri che non intendono partecipare al voto sono obbligati ad assentarsi.
10. Il Segretario cura la verbalizzazione delle sedute anche mediante personale di sua fiducia, avvalendosi dei più moderni sistemi tecnologici.
11. Il processo verbale, anche in forma ripartita, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale, viene approvato dal Consiglio comunale nella seduta successiva.
12. Ogni consigliere ha diritto che si faccia constare, nel verbale, il suo voto ed i motivi a sostegno dello stesso e che vi siano inserite eventuali rettifiche.
13. Durante le sedute del Consiglio comunale il Presidente può disporre delle forze di polizia per sedare manifestazioni contro l'ordinato svolgimento dei lavori.
14. Abrogato.

Art.15

Composizione e nomina della Giunta comunale - Elezione del Sindaco

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di sette assessori.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un vice sindaco, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del T.U.L.C.P. n. 267/2000.
4. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale.
5. I parenti e gli affini di I° grado, i coniugi, ed i fratelli non possono essere contemporaneamente membri della Giunta Comunale. Non possono, inoltre, far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
6. Abrogato.
7. Abrogato.

Art.16

Durata in Carica e Cessazione della Giunta comunale

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade automaticamente.

2. Il vice Sindaco svolge le funzioni di Sindaco fino alla data delle elezioni.
3. Il Consiglio e la Giunta Comunale rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art.17

Dimissioni

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 gg. dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si provvede allo scioglimento del rispettivo Consiglio con nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
2. Le dimissioni dei Consiglieri, del Sindaco e della Giunta Comunale, vengono presentate al Consiglio Comunale mentre le dimissioni del singolo assessore sono presentate al Sindaco.
3. Alla presentazione delle dimissioni, che comporta l'automatico avvio delle procedure di nuova elezione o di surroga, consegue l'irrevocabilità delle stesse e l'ininfluenza della presa d'atto degli organi collegiali.
4. Il Regolamento stabilisce le procedure successive alla presentazione delle dimissioni.

Art.18

Sfiducia costruttiva

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione di sfiducia costruttiva deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Non è ammessa la presentazione della mozione di sfiducia nei confronti di un singolo assessore. Se la mozione viene approvata, il Segretario ne dà comunicazione immediata al Prefetto e al Comitato di Controllo.
4. Nelle more dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 52 e 53 del T.U.L.C.P. n. 267/2000, gli organi comunali provvedono all'ordinaria amministrazione.
5. La mozione di sfiducia viene, dopo la presentazione, immediatamente notificata al Sindaco.
6. L'ordine del giorno della seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia costruttiva non può contenere altri argomenti.
7. Il Regolamento disciplina le procedure relative ai commi precedenti.

Art.19

Revoca, decadenza e surrogazione degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile.
2. La revoca deve essere motivata. Interviene se il Sindaco accerta l'effettivo discostamento dell'assessore dagli indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale ovvero dagli indirizzi forniti in sede di nomina.
3. La surrogazione degli assessori cessati per qualunque causa avviene entro 20 giorni dalla data di cessazione.
4. Abrogato.
5. Abrogato .
6. Procedure e modalità della revoca e della decadenza vengono disciplinate con regolamento

Art.20 **Attribuzioni della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti:
 - a) di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio;
 - b) che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti;
 - c) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - d) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività amministrativa e gestionale e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. La Giunta opera mediante l'approvazione di progetti operativi e programmi, la cui attuazione viene affidata dal Sindaco ai dirigenti secondo le modalità previste dal presente statuto.
4. Abrogato.

Art.21 **Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento dal vice Sindaco e successivamente dagli assessori in ordine di anzianità
2. Le sedute della Giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.
3. I verbali, redatti a cura del Segretario generale, sono sottoscritti dallo stesso e dal Sindaco.
4. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche; la stessa però può ammettere alle proprie

sedute persone non appartenenti al collegio.

5. Il Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art.22 Il Sindaco

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del comune ed il legale rappresentante dell'ente. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente/funziario individuato in base ad una delega rilasciata dal Sindaco.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto e rappresenta la comunità.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture esecutive.
4. Il Sindaco, davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 22 bis Attribuzioni di amministrazione

- 1) Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente, può affidare le sue funzioni o parti di esse ai singoli assessori o consiglieri;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) Coordina l'attività della Giunta e dei suoi assessori;
 - d) può sospendere l'adozione degli atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
 - e) nomina designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi del Consiglio;
 - f) nomina il Segretario Generale fra gli iscritti dell'apposito albo e può conferirgli le funzioni di Direttore Generale;
 - g) impartisce direttive al Segretario Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e servizi;
 - h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma;
 - i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - j) Adotta le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art.50 comma 5 e all'art.54 comma 2 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali;
 - k) nomina i responsabili dei settori – responsabili di posizioni organizzative ed i dirigenti;
 - l) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dal regolamento alle attribuzioni della giunta, del segretario comunale o dei dirigenti;
 - m) coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari dei servizi pubblici, degli esercizi commerciali e dei pubblici

esercizi nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Art. 22 ter **Attribuzioni e vigilanza**

1. Il Sindaco nelle sue funzioni di vigilanza:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente tramite i rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - e) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità dello svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 22 quarter **Attribuzioni di organizzazione**

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) convoca la prima seduta del consiglio comunale dopo le elezioni;
 - b) convoca e presiede la giunta comunale.

Art. 23 **Gli Assessori**

1. Il Sindaco, in relazione a determinate materie ed a funzioni comunali o statali, può delegare agli Assessori le proprie competenze.
2. Gli Assessori delegati dal Sindaco sovrintendono, nell'ambito delle branche di attività specificatamente definite nella delega, al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti.

Art. 24 **Responsabilità degli Amministratori**

1. Si applicano nei confronti degli Amministratori le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art 25 **Spese elettorali**

1. In occasione di ogni campagna elettorale i candidati presentano presso la Segreteria Comunale una dichiarazione contenente un bilancio preventivo per le relative spese cui intendono vincolarsi.
2. Entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale tutti i candidati presentano alla Segreteria comunale un rendiconto delle spese sostenute.
3. Analogamente, per ogni lista, il primo candidato presenta la documentazione relativa al preventivo e al consuntivo delle spese sostenute per la campagna elettorale della lista.
4. Il riepilogo della documentazione va pubblicata, entro 30 giorni dalla presentazione all'albo pretorio a cura del Segretario Comunale.

Sezione 2^a
- Ordinamento Finanziario e Contabile-

Art. 26
Finanza Locale e Contabilità

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla Legge dello Stato.
2. La potestà impositiva si esplica nell'ambito dei principi fissati per il coordinamento della finanza pubblica dalla Legge e dallo Statuto.
3. Le entrate del Comune per trasferimento erariale, regionale o provinciale, garantiscono i servizi indispensabili nonché quelli per i quali il trasferimento viene erogato.
4. Il Comune garantisce i servizi e le prestazioni assegnategli dallo Stato e dalla Regione, secondo prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo, sino alla concorrenza delle somme allo scopo trasferitegli.
5. Il Comune, si dota di una contabilità economica in parallelo con la contabilità finanziaria prevista dalla Legge, applicando, per quanto opportuno, le disposizioni previste per la contabilità delle aziende private.
6. Con apposito Regolamento vengono disciplinate le procedure di contabilità.
7. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e inoltre, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, anche del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti in deliberazione.

Art. 27

Collegio dei Revisori

1. Il collegio dei Revisori esercita i controlli richiesti dal Consiglio comunale sull'attività amministrativa e di gestione; vigila sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti e dei procedimenti tecnico-contabili; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione; collabora con gli Uffici per la più precisa applicazione della normativa fiscale e tributaria; redige apposita relazione da allegare alla delibera del conto consuntivo nella quale tra l'altro esprime rilievi, proposte, analisi tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità dell'amministrazione e della gestione.
2. Il Collegio esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni di cui all'art. 36;
3. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune e relazionano al Consiglio comunale possibilmente con cadenza semestrale e in ogni caso durante la presentazione del bilancio.
4. I Revisori sono responsabili in solido con gli Amministratori ed i Responsabili degli uffici e servizi per loro responsabilità derivanti da fatti od omissioni, nel caso in cui il danno si sia prodotto per non aver vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
5. Non possono essere eletti alla carica di revisore, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile. Non possono inoltre essere eletti alla carica di revisore coloro che:
 - a) sono parenti od affini entro il quarto grado con il segretario generale, il responsabile dei servizi finanziari ed il tesoriere;
 - b) sono amministratori o dipendenti, con funzioni dirigenziali, dello Stato, della Regione, della Provincia, della Comunità montana o membri del Comitato regionale di controllo;
 - c) svolgono funzioni direttive, a livello locale o superiore, in partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio;
 - d) svolgono le funzioni di revisore nelle aziende speciali dipendenti dal Comune;
 - e) si trovino in altre situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.
6. Il Regolamento disciplina il funzionamento del Collegio dei Revisori. In ogni caso un rappresentante del collegio deve essere presente nelle sedute relative all'approvazione del bilancio preventivo e conto consuntivo ed è presente di norma nelle sedute relative alle variazioni di bilancio.

Art. 28 Controllo di Gestione

1. La Giunta comunale allega alla proposta di approvazione del conto consuntivo una relazione sull'attività amministrativa dell'anno di riferimento sui risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Al Conto consuntivo è allegata la contabilità economica di cui all'art. 25 articolata per schede che ne permettano la lettura per progetti, programmi, interventi, servizi, e ne indichi ogni elemento, per la determinazione del rapporto costi/benefici. Su ogni scheda, in sede di conto consuntivo, il collegio dei revisori esprime le valutazioni di efficienza dell'azione.
3. Il Consiglio comunale, nella stessa seduta nella quale viene approvato il conto consuntivo, si

pronuncia, in relazione alla programmazione ed agli obiettivi, sulla base dei dati relativi al controllo di gestione, in ordine al grado di efficacia e di efficienza conseguito dall'attività della Giunta comunale

Sezione 3ª - Uffici

Art. 29

Principi di Ordinamento

1. L'attività comunale si informa al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti.
2. Gli uffici e i servizi sono organizzati secondo criteri di funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa ed il buon andamento della amministrazione. Il personale opera con professionalità e responsabilità al servizio esclusivo dei cittadini. L'Amministrazione comunale approva i programmi per la preparazione e l'aggiornamento del personale.
3. Il Regolamento di organizzazione determina le funzioni del Segretario generale e dei Dirigenti. In caso di assegnazione di nuove funzioni al Comune, quelle esercitabili da un organo monocratico sono attribuite temporaneamente al Sindaco sino alla definitiva assegnazione agli organi competenti.
4. I Dirigenti assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
5. Il Segretario generale ed i Dirigenti sono responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
6. Il Sindaco, tramite il Segretario Generale o il Direttore Generale, ove nominato, impartisce ai Dirigenti le direttive finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, alla realizzazione dei programmi e dei progetti approvati.
7. Abrogato.
8. Il Regolamento fissa parametri oggettivi per la misurazione dei carichi di lavoro al fine di consentire costanti verifiche di produttività per ciascun dipendente.
9. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con le OO.SS.

Art. 30

Organizzazione degli Uffici

1. L'organizzazione degli uffici consta delle diverse fasi della programmazione, del coordinamento, della gestione dei servizi operativi, di singole attività specialistiche o di servizi di supporto.

2. Il settore funzionale è la struttura operativa di massima dimensione del Comune, il quale settore si articola in unità funzionali. I settori funzionali sono raggruppati, in base alle esigenze organizzative dell'Ente espresse dalla Giunta Comunale, in aree. La direzione delle aree è attribuita ai dirigenti, fatte salve le strutture operative che per disposizione di legge sono alle dipendenze dirette del Sindaco.

3. Il Sindaco, nell'ambito dei poteri di cui all'art.22 dello Statuto, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, da conferire alle figure apicali dell'Ente, ovvero a figure non apicali nel rispetto della normativa riguardante le mansioni superiori, aventi una o più delle seguenti caratteristiche:

- a.1) Attività di organizzazione e direzione di struttura, di progetto o di programma.
- a.2) Attività di studio, ricerca ed elaborazione delle relative proposte.
- a.3) Attività di coordinamento delle attività di direzione e di raccordo tra la struttura burocratica e la struttura politico-amministrativa.
- a.4) Attività relative a specializzazioni o a responsabilità connesse con lo specifico incarico.

4. Nei provvedimenti di incarico saranno individuati, sulla base del regolamento organizzativo, i poteri e i margini di discrezionalità dei dirigenti, nonché le misure minime e massime dei trattamenti economici accessori.

5. Al fine di favorire una formazione interdisciplinare dei dirigenti, è prevista la rotazione degli incarichi a scadenza periodica nel rispetto delle professionalità di base dei singoli.

6. Il Sindaco può conferire incarichi dirigenziali ad esperti di provata competenza mediante contratto di diritto pubblico o privato ai sensi dell'art. 89 del T.U.L.C.P. n. 267/2000. Il regolamento disciplina le modalità per il conferimento e l'eventuale rinnovo dell'incaricato, i requisiti minimi per l'accesso, nonché i casi di interruzione del rapporto.

7. Al personale di cui sopra, assunto a contratto, viene attribuito il trattamento economico corrispondente alla qualifica prevista dal contratto di lavoro per i dipendenti delle autonomie locali ed eventualmente un trattamento economico aggiuntivo.

8. Abrogato

9. I pareri sulle proposte di deliberazione da sottoporre agli organi collegiali vengono di norma espressi dai Dirigenti responsabili di area; in loro assenza od impedimento dai responsabili dei settori, ognuno per le proposte di propria competenza.

10. I pareri sulle proposte di provvedimento da sottoporre al Sindaco o agli organi collegiali sono espressi dai dirigenti proponenti; in loro assenza o impedimento dai responsabili dei settori, ognuno per le proposte di loro competenza.

11. La funzione di Vice-Segretario può essere assegnata stabilmente o temporaneamente, su indicazione del Segretario generale, ad un Dirigente in possesso dei requisiti previsti dalla Legge per l'ammissione al Concorso di Segretario comunale. Tale assegnazione viene effettuata con provvedimento del Sindaco.

12. I regolamenti disciplinano, altresì, la struttura dell'organico e le relative competenze, l'esercizio del potere disciplinare del Segretario, del Direttore Generale ove nominato e dei Dirigenti, il

funzionamento della Commissione di Disciplina, lo svolgimento dei concorsi e delle selezioni.

12 bis. Il regolamento può prevedere per obiettivi determinati e con convenzioni a termine collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

13. Il Responsabile dei servizi finanziari esprime il parere concernente la regolarità contabile delle proposte di deliberazione.

Art. 30 bis Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
2. Il direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
3. Il direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i dirigenti responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate al Sindaco.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso ritenuto opportuno.
5. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.
6. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
7. Il Direttore Generale, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
 - c) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei dirigenti responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
 - d) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e transigere, in assenza dei dirigenti dei competenti settori cui si riferisce il contenzioso;
 - e) promuove le azioni disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e servizi in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 31 Segretario generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
 2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Generale.
 3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
 4. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie e per coadiuvare il Segretario generale o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento è prevista la funzione di Vice Segretario.
- 4.bis Il Segretario Generale ha le seguenti competenze:
- a) presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici;
 - b) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e al Presidente del Consiglio;
 - c) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, su autorizzazione, a quelle esterne;
 - d) su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri;
 - e) riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
 - f) può rogare i contratti del comune nel quale l'ente è parte;
 - g) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività quando il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale;
 - h) esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco.

Art. 32 Dirigenti

1. I Dirigenti svolgono le funzioni loro assegnate, nell'ambito degli obiettivi generali dell'Ente, in relazione agli incarichi ricevuti e alle direttive impartite dal direttore generale, ove nominato, e/o dagli organi elettivi negli altri casi, ai sensi dell'art. 89 del T.U.L.C.P. n. 267/2000.
2. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, nel rispetto delle procedure contabili previste dalla Legge, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati e svolgono le funzioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 3/2/1993 n. 29;
3. I Dirigenti, in relazione ai programmi o progetti di cui hanno la responsabilità impartiscono ai capi settore le direttive per l'organizzazione e la direzione degli uffici e delle unità alle quali sono preposti.
4. Spetta ai dirigenti, secondo le proprie competenze, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti nel rispetto della legge. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessioni o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) le attestazioni, le certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

5. Le norme per il conferimento ai Dirigenti della titolarità degli uffici sono stabilite dal Regolamento.

Art.33 **Responsabilità di gestione** **dei Dirigenti**

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare, i Dirigenti sono responsabili nei confronti dell'Amministrazione del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.
2. L'inosservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa, delle direttive, dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalla Legge, dallo Statuto e da Regolamenti, nonché la mancata o l'incompleta realizzazione degli obiettivi devono essere accertate dagli organi politici di cui all'art. 36 e secondo i criteri di cui all'art. 107 co. 1 T.U.L.C.P. n.267/2000.
3. Il Regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento dei nuclei di valutazione per la verifica dei risultati dell'attività dei dirigenti.
4. All'accertamento del risultato provvede il Sindaco sulla base degli atti acquisiti e della relazione del Direttore Generale, ove nominato, o del Segretario Generale.
5. Il risultato negativo della gestione è contestato mediante comunicazione con atto scritto del Sindaco notificato al Dirigente assicurando il diritto di controdeduzione e giustificazione del risultato.
6. Analogamente si provvede nei confronti dei Dirigenti non aventi incarichi di gestione.
7. A seguito dell'accertamento definitivo del risultato negativo il Sindaco, provvede:
 - a) per i Dirigenti di ruolo mediante riduzione, fino al minimo consentito della indennità di funzione, dei compensi incentivanti ove dovuti, nonché nei casi più gravi la revoca dell'incarico o l'assegnazione ad altro incarico.
 - b) per i Dirigenti assunti mediante contratto, provvedimenti fino all'azzeramento del trattamento economico aggiuntivo o alla interruzione dell'incarico.

Art. 34
Responsabilità dei dipendenti

1. La responsabilità dei dipendenti comunali è delimitata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite.
2. Si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

Sezione 4^a - Servizi

Art. 35
Servizi Pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La gestione dei servizi, oltre in economia, può essere effettuata nelle forme previste dall'art. 113 del T.U.L.C.P. n. 267/2000.
3. L'Amministrazione comunale può procedere all'assunzione di pubblici servizi previo esame, da parte della Commissione consiliare competente, di un progetto corredato da una relazione illustrativa degli aspetti economici e funzionali.
4. Il Comune nella gestione dei servizi sociali attribuisce particolare rilevanza all'associazionismo ed al volontariato.
5. Lo Statuto delle Aziende, delle Istituzioni e dei Consorzi favorirà la maggiore accessibilità ai servizi, prevederà strumenti per il controllo qualitativo ed economico del servizio nonché la partecipazione degli utenti attraverso comitati di rappresentanza con funzioni di controllo e di proposta.
6. In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune in seno ad Enti, Aziende, Istituzioni, Associazioni, presentano una relazione sull'attività svolta. Il Regolamento disciplina le modalità del dibattito ed il caso in cui esso può concludersi con un voto.
7. Il Comune determina i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi. Nell'ambito dei criteri, si potrà tenere conto anche della capacità contributiva degli utenti.

Art. 36
Aziende Speciali

1. I servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale vengono gestiti mediante aziende speciali.
2. Il Consiglio comunale conferisce all'azienda il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza ai sensi del R.D. 15.10.1925 n° 2578 e dal D.P.R. 4.10.1986, n° 902, verifica i risultati, ne approva lo statuto ed il regolamento. Il Regolamento disciplina l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda.

3. Il Consiglio di Amministrazione, composto di cinque membri estranei al Consiglio comunale, è nominato dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, sulla base di un documento programmatico che contenga la lista dei candidati. Uno dei candidati è designato dalla minoranza.
4. I Consiglieri di Amministrazione devono possedere, oltre ai requisiti necessari per l'elezione a Consigliere comunale, particolari capacità tecniche, ricavabili attraverso un curriculum vitae, adeguatamente documentato.
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto, sbrigando gli affari di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio comunale può revocare il Consiglio di Amministrazione quando compia atti contrari allo statuto o quando i risultati della gestione non siano soddisfacenti. La proposta di revoca deve contenere i nomi del nuovo Consiglio di Amministrazione che entra in carica immediatamente. La votazione è palese.
7. Analogamente si procede in caso di sfiducia costruttiva.
8. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di Consigliere comunale, esercitata in Piove di Sacco od in altro Comune limitrofo, o di altra Azienda pubblica. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenuta o per altra causa, il Consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione, entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni o dalla cessazione.

Art. 37 **Istituzioni**

1. I servizi senza rilevanza imprenditoriale sono gestiti mediante istituzioni.
2. L'istituzione è organismo strumentale e dipendente dal Comune dotato di autonomia gestionale ma non di personalità giuridica.
3. Il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri estranei al Consiglio comunale, è eletto dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale e sulla base di un documento programmatico che contenga la lista dei candidati. Uno dei candidati è designato dalla minoranza.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati da regolamento .
5. Si applicano, per quanto possibile, le norme di cui all'articolo precedente, comprese quelle relative alla vigilanza.

Art. 38 **Convenzioni**

1. Il Comune stipula con gli altri Comuni o Provincie, ai sensi art. 30 del T.U.L.C.P. n. 267/2000, apposite convenzioni per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio comunale, sulla base di una relazione illustrativa

della Giunta.

Art. 39 **Consorzi**

1. Il Comune può partecipare, ai sensi dell'art. 31 del T.U.L.C.P.n. 267/2000, a Consorzi che gestiscono, secondo le norme previste per le aziende speciali, uno o più servizi o funzioni di cui al precedente art. 35, 1° comma.
2. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di una relazione illustrativa della Giunta:
 - a) la convenzione da stipulare con altri Enti che prevede responsabilità pari alle quote di partecipazione degli Enti;
 - b) lo statuto del Consorzio.
3. Il Comune può, altresì, aderire a Consorzi che gestiscono per conto di altri Enti servizi diversi, a condizione che i bilanci relativi ad ogni servizio siano autonomamente individuabili.

Art. 40 **Società per Azioni**

1. Al fine di coinvolgere investimenti privati o di partecipare alla gestione sovracomunale di servizi interessanti la cittadinanza od il territorio comunale, il Consiglio comunale può partecipare, valutate le circostanze e le opportunità, a società per azioni a prevalente capitale pubblico.
2. Nell'atto costitutivo societario dovranno, comunque, essere previste norme che limitino la circolazione delle azioni al fine di garantire la costante maggioranza del capitale pubblico e di evitare che il Comune possa diventare unico azionista.
3. Le norme societarie dovranno garantire, altresì, la prevalenza del capitale pubblico in tutte le deliberazioni.
4. I rappresentanti del Comune sono designati dal Consiglio comunale tra i membri degli organi collegiali o del Comitato tecnico di cui all'art. 29.
5. Restano confermate le possibilità di partecipazione societaria previste dall'ordinamento.

Art. 41 **Altri Servizi**

1. Le Associazioni ed i Gruppi che curano l'organizzazione di iniziative o manifestazioni sul territorio possono ottenere il patrocinio del Comune mediante accesso alle strutture tecniche ed al patrimonio immobiliare dell'Ente, il cui utilizzo, che può comportare eventuali indennità, viene regolamentato mediante convenzione.
2. Gli accessi alle strutture ed ai servizi saranno privilegiati rispetto ai contributi economici.
3. I contributi economici sono erogati sulla base di obiettivi e progetti adeguatamente documentati.

4. Gli interventi nell'ambito dei servizi sociali saranno erogati tenendo conto della potenzialità reddituale e della capacità contributiva degli utenti.

CAPO III° PRINCIPI DI AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 42 Informazione e Pubblicità

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nel Palazzo Comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
3. Abrogato.
4. Al fine di garantire a tutti i Cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, possono essere previste ulteriori forme di pubblicità utilizzando idonei mezzi informativi ed adeguati strumenti di comunicazione.

Art. 43 Rapporti con altri Enti ed Accordi di Programma

1. Il Comune per l'esercizio di funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio della cooperazione con gli altri Comuni, la provincia, la regione e gli altri enti appartenenti allo stesso contesto territoriale ove sia richiesta l'armonizzazione degli interventi.
2. A tal fine si ricorrerà alle seguenti modalità operative: convenzioni, consorzi, unioni di comuni, accordi di programma in conformità a quanto previsto dal Capo V del D.Lgs. n. 267/2000.
3. abrogato
4. Il Sindaco assume le iniziative e stipula gli accordi sulla base di conformi delibere consiliari.

Art. 44 Principi di Efficienza Amministrativa

1. L'azione amministrativa adotta il principio della programmazione e si conforma a criteri di produttività, economicità, efficacia ed efficienza.
2. Per ogni procedimento amministrativo viene individuato, secondo le modalità indicate nel Regolamento, il responsabile ed il termine entro il quale deve essere concluso.
3. Il Regolamento disciplina le modalità della partecipazione dei soggetti interessati ai diversi procedimenti.

4. Ogni provvedimento adottato deve essere motivato.
5. Il Consiglio e la Giunta secondo le proprie competenze provvedono a delineare, per tutte le attività comunali, quadri normativi di riferimento rispettivamente mediante Regolamenti e mediante disposizioni interne, che prescrivano norme di comportamento e modalità di azione.

Art. 45 **Garanzia amministrativa**

1. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità penale nei confronti di amministratori o dipendenti, per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento delle loro funzioni, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse e sempre che il procedimento non si concluda con condanna per dolo o colpa grave, ogni onere per la difesa in qualsiasi stato e grado di giudizio, fornendo adeguata assistenza legale; i legali vengono scelti di comune accordo.
2. L'Amministrazione comunale stipula, a tale proposito, idonea polizza assicurativa per la copertura degli oneri.
3. L'Amministrazione comunale non si fa carico delle spese legali e processuali in caso di amnistia successiva a sentenza esecutiva di condanna.

Art. 46 **Strumenti di Azione amministrativa**

1. Gli enti, i privati, le associazioni o comitati portatori di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento e raggiungere accordi con il Comune al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale secondo le rispettive competenze, accertatone l'interesse pubblico, approvano gli accordi ed autorizzano il Sindaco od i Dirigenti competenti alla stipula di apposita convenzione.
2. Conseguentemente, gli organi comunali possono, nel rispetto delle loro competenze e degli istituti di diritto civile e amministrativo, adottare provvedimenti ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, previa stipula della convenzione di cui al comma precedente, senza pregiudizio del diritto di terzi ed in ogni caso del perseguimento del pubblico interesse.
3. In particolare:
 - a) qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possono derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste, forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita;
 - b) al fine di individuare le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla gestione dei servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie corrisposte dai cittadini. A tale proposito possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza interessata prima di addivenire agli opportuni accordi.

Art. 47

Procedure negoziali

1. Abrogato
2. Il Comune provvede agli appalti, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla normativa comunitaria europea, dalla normativa statale, dal presente Statuto e dal Regolamento.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Abrogato.

Art. 48

Individuazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti attualmente in vigore, di cui all'*allegato A*), restano confermati, e devono essere adeguati allo statuto ed alla legge.

Art. 49

Approvazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti di cui all'articolo precedente sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
2. Abrogato.
3. Non è ammessa l'immediata esecutività della deliberazione che approva o modifica un Regolamento.

CAPO IV°

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 49 bis

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quelle in cui si fa esplicito riferimento alla qualità di elettore, oltre che ai cittadini residenti nel comune, ai cittadini non residenti ma che nel comune esercitano attività lavorativa o di studio ed agli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 50

Istituti di partecipazione

1. Gli istituti di partecipazione dei cittadini alle scelte ed alle funzioni amministrative sono:

- a) indagini e/o sondaggi per verificare l'efficacia ed il gradimento dei cittadini dei servizi erogati dal Comune;
- b) le consulte di settore;
- c) le forme associative e l'organizzazione di volontariato;
- d) forum dei cittadini;
- e) comitati di partecipazione frazionale e di quartiere.

Art. 50 bis **Azioni in favore della partecipazione**

1. Il Comune promuove periodiche indagini conoscitive per verificare l'efficacia ed il gradimento dei cittadini sulle modalità e le caratteristiche dei servizi erogati; pubblica periodicamente, in modo chiaro e comprensibile, i bilanci preventivi e consuntivi, e ne assicura idonea diffusione; assicura idoneo spazio finalizzato a fornire informazioni da parte delle Associazioni che operano sul territorio.
2. Il Comune assicura, altresì, l'identificabilità del personale che ha rapporti con l'utenza, attraverso l'adozione di appositi sistemi di riconoscimento.
3. Il Comune può stipulare con le Associazioni apposite convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali, come per ogni altra attività di pubblico interesse.
4. All'atto dell'adozione di atti formali deve essere menzionata l'avvenuta consultazione delle Consulte.
5. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio predispone adeguate forme di pubblicità dei relativi ordini del giorno.

Art. 51 **Consulte**

1. Su richiesta delle Associazioni e di gruppi di partecipazione organizzati, nei modi e nelle forme previste dai regolamenti relativi, il Consiglio Comunale istituisce consulte per l'elaborazione di programmi, progetti e proposte con il fine di avvicinare il Cittadino ai problemi amministrativi, valorizzare l'associazionismo e promuovere la partecipazione dei Cittadini all'azione degli organi elettivi.
2. Alle consulte partecipano di diritto il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio e i Consiglieri comunali eventualmente interessati, il responsabile dell'ufficio o servizio competente, i rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo e singoli cittadini.
3. Il Consiglio comunale esamina, entro 60 giorni dalla loro adozione, i deliberati delle Consulte, previo accertamento della Commissione competente, decidendo nel merito ed assumendo provvedimenti compatibili con i programmi politico-amministrativi ed economici dell'Amministrazione comunale.
4. Il Regolamento disciplina il numero ed il funzionamento delle Consulte nonché le modalità di individuazione delle Associazioni e dei Cittadini partecipanti.

Art. 52

Associazionismo

1. Tutte le Associazioni, a mezzo del proprio rappresentante, hanno il diritto di:
 - a) presentare proposte di deliberazione;
 - b) chiedere la modifica di atti amministrativi;
 - c) presentare interrogazioni al Sindaco ed al Consiglio comunale; la risposta deve essere fornita entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Nel caso di cui al precedenti punti a) e b) devono essere indicati gli eventuali mezzi per farvi fronte ed acquisiti i prescritti pareri tecnici.
3. Le Associazioni individuate come sopra possono presentare proposte che sono esaminate entro 30 giorni dal Consiglio comunale.
4. Le Associazioni possono partecipare, su invito del Sindaco, per il tramite del loro rappresentante alle sedute del Consiglio comunale per la discussione di argomenti di proprio interesse iscritti all'ordine del giorno.
5. E' istituito l'Albo comunale delle associazioni operanti nel territorio.
6. Sono iscritti all'Albo enti, associazioni, gruppi, anche non dotati di personalità giuridica, che siano rappresentativi di interessi rilevanti nella comunità cittadina, a condizione che:
 - a) siano dotati di uno Statuto dal quale risulti la legalità, la libera possibilità di associazione e la democratica costituzione degli organi di rappresentanza;
 - b) siano costituiti da almeno un anno;
 - c) dimostrino, se associazioni o gruppi locali, l'iscrizione di un numero di persone non inferiore a trenta.
7. Il Regolamento disciplina le modalità di iscrizione all'Albo delle Associazioni.

Art. 53

Partecipazione dei singoli Cittadini

1. I Cittadini, anche non associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte, al fine di rendere concreta ed effettiva la partecipazione alla vita dell'Ente.
2. Nel caso di proposte di particolare rilevanza, le stesse devono vertere su materie di competenza comunale e riguardare interessi generali della collettività, corredate da proposte di soluzione concrete, suffragate, se riguardanti materie tecniche, da relazioni sottoscritte da professionisti abilitati nelle specifiche materie.
3. Le proposte di interesse generale devono essere sottoscritte da un numero non inferiore a cinquanta cittadini residenti nel Comune ed iscritti nelle liste elettorali.
4. L'esame dell'ammissibilità dei documenti è effettuato da apposita Commissione consiliare secondo modalità e termini stabiliti dal Regolamento.
5. L'esame dei documenti deve avvenire nella prima seduta consiliare convocata dopo l'ammissione.

6. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune, con spese a proprio carico salvo adesione dell'ente.

7. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre azioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale.

Art. 53 bis Forum dei cittadini

1. Il comune riconosce e promuove, anche d'intesa con le frazioni ed i quartieri, riunioni pubbliche.
2. Tali riunioni pubbliche hanno lo scopo di migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione, in ordine a fatti, problemi ed iniziative che interessano la tutela dei diritti dei cittadini residenti nel Comune.
3. Alle riunioni pubbliche partecipano i cittadini interessati, i rappresentanti dell'amministrazione.
4. Tali riunioni possono essere proposte anche su richiesta di un numero non inferiore a 50 cittadini, i quali devono evidenziare gli oggetti proposti alla discussione.
5. I regolamenti disciplineranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento nel rispetto dei principi di partecipazione stabiliti dalla legge.

Art. 53 ter Consigli di quartiere

1. Sono istituiti i Comitati di partecipazione frazionale e di quartiere, quali interlocutori dell'amministrazione con funzioni consultive e propositive. L'elezione, l'organizzazione e le finalità dei suddetti comitati sono disciplinate con apposito regolamento Comunale.

Art. 54 Referendum consultivo

1. Il Consiglio comunale può indire referendum consultivi su materie di competenza comunale.
2. Il Consiglio comunale indice referendum consultivi sulle stesse materie su richiesta di 1.500 (millecinquecento) elettori entro quattro mesi dall'ammissione.
3. Non possono essere sottoposte a referendum materie relative a:
 - a) bilancio, contabilità, finanze, tributi;
 - b) diritti della persona;
 - c) funzionamento degli organi e degli uffici e gestione del personale;
 - d) attività vincolate dalla Legge.
4. Un collegio composto dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Segretario Generale, dai membri della commissione statuto e da un consulente eventualmente designato dalla commissione, accerta che l'ipotesi da sottoporre all'elettorato sia lecita e legittima, che contenga

anche l'individuazione dei mezzi finanziari eventualmente necessari ed esprime il preventivo giudizio di ammissibilità. Il Consiglio comunale formalizza la decisione con provvedimento conforme.

5. Il regolamento disciplina l'iter referendario dal momento dell'iniziativa fino alla proclamazione del risultato.
6. Il referendum è valido se partecipa al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se ottiene la metà più uno del numero dei votanti.
8. Il Consiglio comunale può adottare decisioni in contrasto con il risultato del referendum solo per gravi e giustificati motivi adeguatamente documentati.
9. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
10. Il referendum non può aver luogo sullo stesso argomento prima che siano trascorsi cinque anni dalla precedente consultazione.

Art. 55 **Forme di consultazione speciale** **non referendaria**

1. Il Consiglio comunale e la Giunta possono deliberare anche a richiesta di Associazioni e cittadini, l'avvio di indagini conoscitive, la raccolta di osservazioni e suggerimenti, le rilevazioni a campione, la richiesta di pareri e qualsiasi altra iniziativa sia proposta per una migliore valutazione delle scelte o la realizzazione di nuovi interventi.
2. A questo tipo di consultazione sono ammessi i Cittadini residenti di età non inferiore ad anni 16.

Art. 56 **Diritto di Accesso** **agli Atti Amministrativi**

1. L'accesso dei cittadini alle informazioni sull'attività amministrativa e la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi costituiscono elementi naturali per la formazione della volontà dell'Ente.
2. Chiunque abbia interesse giuridicamente rilevante ad accedere ad atti e provvedimenti comunali od informazioni, comunque a disposizione degli uffici, deve farne motivata richiesta al Sindaco che provvede per il tramite del Segretario o dei Funzionari che detengono i documenti o che possono rilasciare le informazioni richieste.
Il diritto di accesso è escluso:
 - a) per i documenti e le informazioni riservate per espressa indicazione di Legge;
 - b) per i documenti e le informazioni, da valutarsi da parte degli organi preposti, che su motivata dichiarazione del Sindaco, non possono essere esibiti al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone ed imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti; l'esame è gratuito; il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso dei costi; l'informazione può essere sia scritta che orale.
4. Il Regolamento determina, oltre a quanto indicato nei precedenti commi, le modalità ed i tempi per l'accesso ai documenti ed alle informazioni.
5. Il regolamento si informa ai principi della gratuità, con esclusione dei soli costi di riproduzione e della facilità di accesso alla documentazione.

Art. 57

Partecipazione ai procedimenti

1. La partecipazione dei cittadini ai procedimenti è regolata dalle norme vigenti e si realizza con le modalità di cui allo Statuto ed ai Regolamenti.
2. I responsabili di procedimento, in relazione alla loro competenza, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione, ove dovuta, da effettuarsi con le modalità e nei confronti dei soggetti previsti dalla Legge.
3. Tali soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento; essi hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti prima dell'adozione del provvedimento finale, che devono essere obbligatoriamente valutati, ove siano pertinenti all'oggetto.
4. Il regolamento individua per ciascun tipo di procedimento, di cui al primo comma, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché il termine entro il cui deve concludersi.

Art. 58

Difensore Civico

1. Il difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa comunale.
2. Segnala al Consiglio comunale abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, rilevati direttamente nell'azione amministrativa o fattigli rilevare da qualsiasi cittadino. Il Difensore civico relazionerà annualmente al Consiglio comunale.
3. Il Difensore civico può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento ed accedere presso gli uffici al fine di compiere accertamenti ed ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause di quanto segnalato.
4. Il Consiglio comunale provvederà ad eleggere il Difensore civico con la stessa maggioranza prevista per l'approvazione dello Statuto.
5. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non è immediatamente rieleggibile.

6. Il Difensore civico sarà individuato possibilmente tra persone esperte in materie giuridiche e fra magistrati collocati a riposo; non potrà, inoltre, essere eletto alla carica chi sia stato candidato, negli ultimi dieci anni, in una qualsiasi competizione elettorale.

7. E' ammesso, previa approvazione di idonea convenzione, l'esercizio della funzione in forma consorziata con altri Comuni.

Art. 59 **Modifiche allo Statuto**

1. Il Consiglio comunale provvede, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, ad approvare modifiche al presente Statuto.

2. L'approvazione di eventuali modifiche o di un nuovo Statuto è deliberata, previo parere della Commissione consiliare per lo Statuto, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta in due consecutive sedute, da tenersi entro 30 giorni, e la proposta si intende approvata se ottiene in entrambe la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Lo Statuto o le sue modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione del provvedimento di approvazione all'albo pretorio dell'ente.

4. Si dovrà provvedere all'adeguamento dei regolamenti allo statuto ed alla legge.

5. I regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto continuano ad applicarsi per quanto compatibili fino all'approvazione dei nuovi.